

## CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA

N. 02/19 DEL VERBALE

N. 12/19 DELLA DELIBERAZIONE

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del **Consiglio di Amministrazione** nella seduta del **22 febbraio 2019**

Sono presenti i signori:		SI	NO
Zeno D'Agostino	Presidente .....	[ ]	[*]
Sandra Primiceri	Vicepresidente .....	[*]	[ ]
Antonio Maria Carbone	Membro .....	[*]	[ ]
Ales Kapun	Membro .....	[*]	[ ]
Santi Terranova	Membro .....	[*]	[ ]
Gianfranco Nobile	Revisore.....	[*]	[ ]

*Funge da Segretario il Consigliere Antonio Maria Carbone*

\* \* \*

**OGGETTO: locazione temporanea di parte della P.C.N. 855/22 alla Wärtsilä Italia Spa.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana**

**ATTESO** che, con deliberazione n. 2272 dd. 13.11.2015 la Giunta Regionale ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ezit ex art. 10, comma 5 octies, della Legge regionale n. 25/2002 nonché la nomina di un Commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Marchesi in ragione di un acclarato stato di dissesto finanziario dell'Ente;

**VISTO** che con successiva Legge Regionale FVG n.14/2018, art. 1. co. 30, è stato aggiunto il comma 5 quaterdecies all'art.10 della Legge Regionale n. 25/2002, in virtù del quale il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana (di seguito il CoSELAG) è tenuto, a far data dal 1° luglio 2018, a proseguire la gestione liquidatoria dell'Ente Zona Industriale Trieste – EZIT;

**E CHE** con delibera n. 1 del verbale n. 1 del 18.06.2018 l'Assemblea Consortile ha deliberato che il Consorzio abbia a proseguire l'attività liquidatoria di Ezit, come normativamente previsto, in persona del Presidente del suo CdA e legale rappresentante Zeno D'Agostino;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 5 nonies, della Legge Regionale n. 25/2002, così come modificato, da ultimo, dall'art. 65 della LR n. 4/2016 dispone che *“il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi*

*disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere”;*

**VISTA** la nota della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, prot.0087459/P di data 30/11/2015 a mezzo di cui l'organo vigilante regionale, in riscontro a richiesta di parere espresso dal Commissario liquidatore, di data 27 novembre 2015 , prot..n.3864, asserisce che *“Nulla osta per quegli atti che, nell'interesse delle imprese insediate e dei relativi lavoratori, non incidono sull'attività di liquidazione non apportando danno nei confronti dei creditori ...”;*

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 25.5.2010 con WARTSILA NSD ITALIA S.p.A. (ora Wärtsilä Italia S.p.A.) relativa alla locazione dell'area di 13.584,50 mq costituita da frazione delle pp.cc. 855/7, 365/4, 365/5 e 1200/3 del C.C. di Bagnoli della Rosandra, costituente il piazzale antistante lo stabilimento della Wärtsilä medesima prorogata da ultimo con deliberazione del Consorzio n.7/18 dd.20.07.2018;

**VISTA** la nota prot.250/RE dd.16.01.2018 (prot.2153 dd.21.12.2018 di EZIT) con cui Wärtsilä nell'informare di aver avviato, nel proprio stabilimento, attività volte alla realizzazione del “Nuovo Ingresso Merci”, comunicava di aver occupato per errore anche la p.c.n.855/22 di proprietà del Consorzio e non oggetto di locazione, collocandovi una recinzione elettrosaldata, un cancello, sbarre per controllo accessi e cartellonistica stradale

**VISTA** la nota prot.256 RE dd.06.02.2019, assunta al prot.139 dd.06.02.2019 del Consorzio, con cui la Wärtsilä chiede di poter essere autorizzata all'occupazione provvisoria dell'area sino alla conclusione dei lavori, previsti per il 30.06.2019;

**VISTA** la nota prot. 149 dd.07.02.2019 con cui il Consorzio autorizza il posizionamento provvisorio delle strutture indicate;

**RITENUTO** pertanto opportuno concedere in locazione temporanea il lotto richiesto limitatamente ad un periodo di 4 mesi a decorrere dal 01.03.2019 sino al 30.06.2019 così da consentire alla Wartsila la realizzazione del Nuovo ingresso merci ;

**STABILITO** di individuare come riferimento per l'applicazione del canone di locazione temporanea il canone aggiornato di cui alla convezione dd. 25.05.2010 prorogata da ultimo con deliberazione n.7/18 dd.20.07.2018 del Consorzio;

**STABILITO** inoltre di richiedere alla Società la costituzione di adeguata polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia dell'eventuale inadempimento alle obbligazioni contrattuali;

**VISTA** la bozza del contratto di locazione temporanea allegato alla presente delibera

Per le ragioni esposte:

**DELIBERA**

**all'unanimità dei presenti**

1. di locare in via temporanea alla Wärtsilä Italia S.p.A. l'area di mq.585 – p.c.n. del C.C. di Bagnoli della Rosandra, previa corresponsione anticipata del canone;
2. di stabilire la scadenza del contratto di locazione temporanea al 30.06.2019 fissando il canone per il periodo previsto in € 508,95, oltre all' IVA di € 111,97 per un totale di € 620,92;
3. di richiedere alla società la costituzione di una polizza fideiussoria/deposito cauzionale pari all'importo di € 1.000,00, a garanzia della obbligazioni contrattuali;
4. approvare la bozza del contratto di locazione temporanea che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
5. di autorizzare il Presidente del Consorzio a sottoscrivere l'atto contrattuale e al compimento degli atti successivi.

**IL SEGRETARIO**  
**(Antonio Maria Carbone)**



**IL PRESIDENTE**  
**(Sandra Palmicci)**

